



CIRC.N.264 primaria/secondaria

Villorba, [si veda protocollo]

Agli Atti

Ai Genitori degli alunni dell'IC Villorba e Povegliano

Al Personale scolastico dell'IC Villorba e Povegliano

Al sito web

Al DSGA

OGGETTO: Monitoraggio assenze alunni – DL Caivano 123/2023 convertito nella Legge 159/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto-legge 123 approvato dalla Camera dei deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

CONSIDERATA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha modificato l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) rispetto all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della *vigilanza* sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

A titolo esemplificativo si riportano i cc. 4 e 5 del succitato articolo:

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

La stessa L. 159/2023, in merito all'elusione dell'obbligo scolastico, ha tra l'altro introdotto l'art. 570-ter del Codice Penale, in cui si legge che: “Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino, n. 14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: tvic876001@istruzione.it - tvic876001@pec.istruzione.it



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



dell'articolo 114, comma 1 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.

In considerazione di tali disposizioni è necessario che i docenti coordinatori, coadiuvati dal consiglio di classe e interclasse, controllino e monitorino le assenze degli alunni della propria classe.

Nel caso si verificano assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, ne dovrà essere data immediata comunicazione al Dirigente scolastico che provvederà a quanto di competenza.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica sulla vigilanza dell'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al c. 622 art. 1 della Legge 296/2006.

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico

prof. Michele Giannini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD art.45, ss.mm. ii e norme collegate

Responsabile del procedimento/estensore MG/lmb

TVIC876001 - A9FB0AB - CIRCOLARI - 0000269 - 03/02/2026 - DS PRIMARIA SECONDARIA - U